



COMUNE DI COLLESANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 28/04/2025

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2025.
Numero rate e scadenze.

L'anno duemilaventicinque il giorno 28 del mese di Aprile dalle ore 09,30, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 5140 del 17/04/2025,

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sferruzza Catena Patrizia.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
INGRAO ELSA	X		LA PLACA MAURIZIO	X	
CARLINO DANIELE		X	BARTOLONE MAURIZIO	X	
NOCE SERENA	X		IANNELLO MICHELE		X
PERI MICHELA	X		SAPIENZA ROSARIO DAVIDE	X	
MACALUSO MARIO	X		CASCIO MARIA CANDIDA	X	
D'AGOSTARO CINZIA	X		TESTAIUTI MICHELE		X

Consiglieri Assegnati n. 12

Presenti n.09

Assenti 3

La seduta è pubblica.

Scrutatori: La Placa, Ingrao, Sapienza.

Il Presidente passa alla trattazione del punto avente ad oggetto : “Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2025. Numero rate e scadenze.”

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi su indicazione dell’Amministrazione

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l’Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l’MTR-2 si considerano i costi fino al "cancello" degli impianti e

delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

ATTESO che con deliberazione n. 389/2023, ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

RISCONTRATO che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n.147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2025, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA la delibera 133/2025 pubblicata il 1 aprile 2025, con la quale ARERA ha disciplinato in modo puntuale le modalità di finanziamento e gestione del bonus Sociale Tari, introducendo una nuova componente tariffaria denominata " PE " (Componente Perequativa) UR3, la quale si applicherà dal 01 gennaio 2025 , a tutte le utenze domestiche e non domestiche

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a tre casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso

- l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
 3. Copertura dei costi sostenuti per provvedere all'agevolazione Bonus sociale tari per le utenze domestiche in condizioni di disagio economiche (ISEE fino a 9.530 euro che sale a 20.000, per le famiglie con almeno quattro figli a carico, denominata **Ur3**;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento; con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- Per quanto concerne la componente Ur3, avrà inizialmente un valore pari a 6,00 euro a utenza, ma che con provvedimenti successivi ARERA provvederà alla differenziazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando affinamenti dell'articolazione della componente;

RILEVATO che gli importi delle prime due componenti Ur1 e Ur2, che costituiscono componenti a valle del Pef, trovano già apposita collocazione del bilancio comunale 2025/2027 e che la contabilizzazione della componente Ur3 verrà prevista in bilancio seguendo le stesse modalità delle componenti Ur1 e Ur2;

DATO ATTO che, Bonus Sociale Tari del 25% sarà gestito autonomamente attraverso il Sistema Sgate e finanziato tramite la componente (PE) Ur3, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 133/2025, fermo restando che l'Ente applicherà tale misura senza modificare i corrispettivi stabiliti per la generalità delle utenze;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le tre componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:

utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi trovano integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e che sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al biennio 2024-2025, in conformità al metodo MTR-2 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2023, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC);

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n.158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2025, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2023;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente

Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2025, come indicato nel tool del PEF per il biennio 2024-2025, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la dichiarazione di veridicità del Comune, in base allo schema della citata determina;
- e) la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025, da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATA l'evoluzione normativa intervenuta, DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, (BONUS TARI) le cui modalità attuative sono definite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore e cioè entro il 28 luglio 2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/06/2024 , avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento biennale al (PEF) Piano Economico Finanziario TARI 2024/2025 ;

DATO atto che l'approvazione formale del suddetto piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024/2025;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2025 ammonta ad € **589.353,00**;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 90% del costo complessivo ed il restante 10% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, sono integralmente riportate nei prospetti allegati come

parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e il documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 05/02/2025 e n. 02 del 05/02/2025;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione odierna, che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, nonché disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI ;

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, tramite l'art. 3, c. 5-quinquies, prevede che a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, termine sganciato da quello di approvazione del bilancio di previsione;

ATTESA la necessità di prevedere il pagamento del tributo in n. 3 rate così come sotto riportate:

TARI	1° Rata	30 settembre
	2° Rata	31 ottobre
	3° rata saldo	31 dicembre

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione Contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Consiglieri presenti n. 09;
Consiglieri assenti n. 3 (Carlino, Iannello, Testaiuti)
Consiglieri votanti n. 09.
Voti favorevoli n. 09
Astenuti n. 0
Contrari n. 0

Il Consiglio Comunale

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

- 1)** Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2)** Di stabilire, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2025 di cui al piano finanziario approvato con propria deliberazione n. 15 del 26/06/2024;
- 3)** Per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 così come validato da parte dell'Ente di governo d'Ambito (EGATO) denominato SRR palermo Provincia Est S.C.P.A.
- di quantificare in € 589.353,00, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;
- 4)** Di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni (atipiche) previste dal vigente Regolamento TARI ,quantificabili per l'anno 2025 in € 3.516,00 ai sensi dell'art. del regolamento Comunale viene posta a carico del Bilancio corrente 2025 (Cod. Bilancio 01.04_1.09)
- 5)** Di approvare, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, per l'anno 2025, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente Tabella A) e Tabella B) allegate;
- 6)** Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 7)** Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
UR3,a, per la copertura del Bonus Sociale tari , pari a € 6,00 per utenza che potrà essere

differenziato nella valutazione degli affinamenti dell'articolazioni della componente;

8) Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2025:

1° rata 30 settembre 2025

2° rata 31 ottobre 2025

3° rata di saldo 31 dicembre 2025

9) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

10) Di dare atto che, il parere dell'Organo di Revisione , emesso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7) e comma 1 bis del d.Lgs. 267 del 18/08/2000, acquisito , forma parte integrante e sostanziale del provvedimento deliberativo.

11) Di riservarsi , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto delle richiamate in premessa..

12) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

13) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.L.gs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Il verbale sarà pubblicato in forma unica successivamente.



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Presentata dall'Area 2^ Area Economico Finanziaria e Tributi
Servizio Tari

Oggetto: Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2025. Numero rate e scadenze.

Il Proponente
Il Responsabile del Servizio Tari
F.to Dott.ssa Delia Manganello

**OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2025.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi su indicazione dell'Amministrazione

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 si considerano i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

ATTESO che con deliberazione n. 389/2023, ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

RISCONTRATO che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n.147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2025, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA la delibera 133/2025 pubblicata il 1 aprile 2025, con la quale ARERA ha disciplinato in modo puntuale le modalità di finanziamento e gestione del bonus Sociale Tari, introducendo una nuova componente tariffaria denominata " PE " (Componente Perequativa) UR3, la quale si applicherà dal 01 gennaio 2025 , a tutte le utenze domestiche e non domestiche

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a tre casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella

competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;

2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. Copertura dei costi sostenuti per provvedere all'agevolazione Bonus sociale tari per le utenze domestiche in condizioni di disagio economiche (ISEE fino a 9.530 euro che sale a 20.000, per le famiglie con almeno quattro figli a carico, denominata **Ur3**;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento; con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- Per quanto concerne la componente Ur3, avrà inizialmente un valore pari a 6,00 euro a utenza, ma che con provvedimenti successivi ARERA provvederà alla differenziazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando affinamenti dell'articolazione della componente;

RILEVATO che gli importi delle prime due componenti Ur1 e Ur2 , che costituiscono componenti a valle del Pef, trovano già apposita collocazione del bilancio comunale 2025/2027 e che la contabilizzazione della componente Ur3 verrà prevista in bilancio seguendo le stesse modalità delle componenti Ur1 e Ur2;

DATO ATTO che, Bonus Sociale Tari del 25% sarà gestito autonomamente attraverso il Sistema Sgate e finanziato tramite la componente (PE) Ur3, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 133/2025, fermo restando che l'Ente applicherà tale misura senza modificare i corrispettivi stabiliti per la generalità delle utenze;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le tre componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre

rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi trovano integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e che sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al biennio 2024-2025, in conformità al metodo MTR-2 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2023, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC);

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo

normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n.158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2025, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili relativi al

rendiconto dell'anno 2023;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- e) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- f) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- g) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- h) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2025, come indicato nel tool del PEF per il biennio 2024-2025, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- e) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;
- f) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- g) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- h) la dichiarazione di veridicità del Comune, in base allo schema della citata determina;
- e) la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025, da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATA l'evoluzione normativa intervenuta, DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, (BONUS TARI) le cui modalità attuative sono definite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore e cioè entro il 28 luglio 2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/06/2024 , avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento biennale al (PEF) Piano Economico Finanziario TARI 2024/2025 ;

DATO atto che l'approvazione formale del suddetto piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024/2025;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2025 ammonta ad € 589.353,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 90% del costo complessivo ed il

restante 10% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, sono integralmente riportate nei prospetti allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e il documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 05/02/2025 e n. 02 del 05/02/2025;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione odierna, che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, nonché disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI ;

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, tramite l'art. 3, c. 5-quinquies, prevede che a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, termine sganciato da quello di approvazione del bilancio di previsione;

ATTESA la necessità di prevedere il pagamento del tributo in n. 3 rate così come sotto riportate:

TARI	1° Rata	30 settembre
	2° Rata	31 ottobre
	3° rata saldo	31 dicembre

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione Contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di stabilire, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2025 di cui al piano finanziario approvato con propria deliberazione n. 15 del 26/06/2024;

3) Per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 così come validato da parte dell'Ente di governo d'Ambito (EGATO) denominato SRR palermo Provincia Est S.C.P.A.
- di quantificare in € 589.353,00, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;

4) Di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni (atipiche) previste dal vigente Regolamento TARI ,quantificabili per l'anno 2025 in € 3.516,00 ai sensi dell'art. del regolamento Comunale viene posta a carico del Bilancio corrente 2025 (Cod. Bilancio 01.04_1.09)

5) Di approvare, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, per l'anno 2025, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente Tabella A) e Tabella B) allegate;

6) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

7) Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

UR3,a, per la copertura del Bonus Sociale tari , pari a € 6,00 per utenza che potrà essere differenziato nella valutazione degli affinamenti dell'articolazioni della componente;

8) Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2025:

1° rata	30 settembre 2025
2° rata	31 ottobre 2025
3° rata di saldo	31 dicembre 2025

9) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

10) Di dare atto che, il parere dell'Organo di Revisione , emesso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7) e comma 1 bis del d.Lgs. 267 del 18/08/2000, acquisito , forma parte integrante e sostanziale del provvedimento deliberativo.

11) Di riservarsi , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto delle richiamate in premessa..

12) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

13) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.L.gs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
F.to Dott.ssa Delia Manganello

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E
S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: Tributi Tari

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Collesano li, 11/04/2025

*Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
F.to Dott.ssa Delia Manganello*

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Collesano li, 11/04/2025

*Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi
F.to Dott. Antonino Guzzio*

Letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente
F.to Peri Michela

Il Consigliere Anziano
F.to Ingrao Elsa

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

Per copia conforme all'originale

Li,

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

N. ____ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata , a partire dal _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- è divenuta esecutiva il 28/04/2025

decorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ____ Reg.

Dalla Residenza Municipale li, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale